

ASILO INFANTILE DI LAMBRINIA

VIA MAMELI 60 - LAMBRINIA

ORIGINE E SCOPO DELL'ASILO E MEZZI DEI QUALI DISPONE.

ART.1

L'Asilo Infantile di Lambrinia - Chignolo Po (Pv) ebbe origini per opera dei soci fondatori: Appiani Don Giuseppe, Ardemagni Giocondo, Balbiani Don Giovanni, Bianchi Dr. Giulio, Bianchi Ing. Carlo, Casiroli Giovanni fu Giovanni, Granata Pasquale, Leva Giovanni, Panigada Primo, Staffieri Pietro.

L'Asilo è stato eretto in Ente Morale con R.D. del 1 Ottobre 1908. A seguito del D.P.R. 24-7-1977 n. 616, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 Dicembre 1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 Dicembre 1978, l'Asilo Infantile di Lambrinia, Lambrinia di Chignolo Po (Pv), venne ricompresa tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo - religiosa".

L'Ente ha attualmente un patrimonio costituito da beni immobili di £.250.000.000

ART.2

L'Ente ha per scopo di accogliere nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi della frazione di Lambrinia e frazioni limitrofi al comune di Chignolo Po, in età prescolare e provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro età.

ART.3

I bambini ammessi all'Asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragione d'età, a ricevere l'istruzione elementare.

Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.

Nei casi di carenza di posti sono preferiti i bambini che non abbiano persone le quali possono vigilarli, perché impediti dalle loro occupazioni.

Non sono accolti bambini che non abbiano subito le vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti.

ART.4

Ai bambini dell'Asilo è somministrata la refezione quotidiana secondo le tabelle dietetiche vigenti.

Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.

Nella Scuola Materna è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

ART.5

L'Ente provvede ai suoi scopi:

- a) con le entrate patrimoniali;
- b) con le rette degli utenti per i servizi offerti dall'Ente;
- c) col prodotto delle sottoscrizioni dei Soci;
- d) con contributi di Enti pubblici o privati;
- e) con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE **COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA**

ART.6

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da n.7 membri, compreso il Presidente che è nominato dal Consiglio stesso, nel proprio seno.

I componenti sono nominati;

n.5 dall'Assemblea dei Soci ; (dal 2001 dopo la rinuncia del Comune alla nomina dei suoi rappresentanti)

n.1 rappresentante dei genitori;
n.1 il Parroco pro tempore della Parrocchia di Lambrinia

(qualora il Comune di Chignolo Po no avesse il diritto alle nomine suddette, sarà l'assemblea dei soci a nominare i rappresentanti.

Tutti i componenti durano in carica quattro anni dalla data di insediamento del Consiglio stesso, ad eccezione del rappresentante dei genitori che dura in carica fino a che il bambino frequenta la scuola.

ART.7

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e l'Autorità di Vigilanza la può promuovere .

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora:

- a) gli amministratori ed il personale dell'Istituto di credito che svolge le funzioni di tesoriere;
- b) il personale dipendente dell'Ente;
- c) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.

ART.8

Il presidente può delegare parte delle funzioni, per iscritto, ad altro consigliere.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente, ed in mancanza di delega, ne fa le veci il membro più anziano di nomina, in caso di contemporanea nomina il più anziano d'età.

Le funzioni del consiglio sono gratuite.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.9

Il consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ente ed al suo regolare funzionamento, in particolare:

- a) delibera i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento dell'Asilo;
- b) assume, sospende licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal Regolamento organico del personale;
- c) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- d) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- e) delibera sull'acquisto e l'alienazione dei titoli ed immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- f) delibera la misura delle rette di frequenza;
- g) nomina il tesoriere;
- h) approva il bilancio preventivo e predisporre il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la successiva approvazione;
- i) propone in ordine ad eventuali modifiche dello statuto ;
- l) adempie infine a tutte le funzioni ed esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e che non rientrano tra le competenze che il presente statuto riserva all'Assemblea dei Soci.

Adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

ART.10

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all'anno per la discussione del bilancio preventivo e le sue variazioni, nonché del conto consuntivo, ed in via straordinaria ogni volta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti in Consiglio stesso, sia per disposizione delle Autorità di Vigilanza.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

ART. 11

Verbale adunanze.

Il verbale delle adunanze del Consiglio viene redatto dal Segretario dell'Ente o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal consiglio stesso a fungere da Segretario.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e da tutti coloro che sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi o non possa firmare il verbale, ne viene fatta menzione sul verbale stesso.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

ART.12

Rinnovo del consiglio di Amministrazione.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alla Amministrazione ed agli organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti al fine di procedere al rinnovo del Consiglio.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 13

I Soci si distinguono in perpetui e ordinari.

Sono soci perpetui coloro che hanno versato all'ente somme non inferiori all'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione in apposito regolamento.

L'importo necessario per divenire soci perpetui è riveduto dal Consiglio ogni quattro anni.

Sono soci ordinari coloro che si impegnano a versare annualmente la quota che viene deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Assemblea dei Soci.

Perdono la qualità di soci coloro che non hanno effettuato il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio.

Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate in apposito regolamento.

ART. 14

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo. Le seconde indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, le seconde per domanda motivata e sottoscritta da un almeno un terzo dei Soci, sia per disposizione dell'Autorità di Vigilanza.

Le Assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, data, ora e luogo della convocazione.

L'avviso, firmato dal Presidente, dovrà, essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di ventiquattrore prima della convocazione d'urgenza, al domicilio reale o elettivo dei Soci. (Non hanno diritto al voto nell'Assemblea Generale i Soci divenuti tali nei sessanta giorni antecedenti la nomina)

All'Assemblea Generale possono intervenire tutti i Soci in regola con i pagamenti

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Un Socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro Socio.

Ogni Socio non può avere più di una delega. I Soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, né accettare delegazione di voti.

ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 15

Deliberazioni dell'Assemblea.

Per la validità delle assemblee è richiesto, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione di un numero di soci almeno pari al doppio dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, ad esclusione di quelle relative alle modifiche statutarie ed all'estinzione dell'Ente, per le quali sono richieste le maggioranze di cui all'art. 21 del Codice civile.

ART.16

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea generale nomina i membri di sua competenza del Consiglio di Amministrazione, delibera circa la radiazione dei soci, le modifiche dello statuto, la proposta dell'estinzione dell'Ente e su ogni altra questione che il Consiglio di amministrazione intenda sottoporre all'assemblea stessa.

Compete, altresì, all'assemblea generale l'approvazione del conto consuntivo.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.17

Il Presidente ha la responsabilità legale dell'Ente in giudizio e nei rapporti con terzi; convoca, presiede e dirige le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio e dall'Assemblea; firma i contratti, i mandati di pagamento, la corrispondenza, e adotta tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne all'Assemblea in adunanza da convocarsi entro breve termine.

In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.

ART.18

Il Segretario dell'Ente assiste alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio; ne redige i verbali, li autentica con la propria firma e li raccoglie negli appositi registri; custodisce gli atti ed i documenti dell'Amministrazione, tiene la contabilità dell'Ente, predispose il bilancio ed il conto consuntivo.

ART.19

Dimissioni dei Consiglieri e del Presidente

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione di queste.

Nel caso in cui il consiglio ne deliberi l'accettazione, il Presidente ne da immediato avviso all'Amministrazione o Ente cui compete la designazione.

In eguale modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un consigliere.

Il consigliere nominato in sostituzione dura un carica sino alla scadenza del Consiglio.

NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

ART.20

Organi collegiali della scuola

Nell'Asilo di Lambrinia sono istituiti, gli organi collegiali in analogia ha quanto stabilito per le scuole materne statali.

ART. 21

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio di Amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato (o in difetto, del membro anziano), nonché di quella del Segretario.

ART.22

La gestione dell'Ente è controllata da un Revisore contabile eletto dall'assemblea dei soci.

Il revisore dovrà accertare la regolarità della contabilità dell'Ente, redigendo una relazione ai bilanci annuali, dovrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Ente, potrà procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e controllo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.23

-

Per tutte le disposizioni non contemplate nel presente statuto si osservino le norme legislative e regolamenti vigenti, in materia di assistenza e beneficenza, oltre a quelle che in avvenire, saranno emanate in materia di assistenza, beneficenza istruzione.